



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Alla Camera di Commercio,  
Industria, Artigianato e  
Agricoltura - Registro Imprese  
UDINE

**Prot. n. 23762 del 20.2. 2015**

Trasmessa via PEC

**Oggetto:** requisito professionale per attività di agente e rappresentante di commercio - quesito.

Si fa riferimento al quesito sottoposto allo scrivente ufficio da codesta Camera di commercio in data 9 febbraio 2015, concernente la richiesta di parere in merito a due istanze presentate al R.I. volte a verificare la possibilità di estendere il requisito abilitante, previsto dalla legge n. 204/1985 e consistente nello “svolgimento dell’attività in qualità di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato addetto al settore vendite”, anche ad altre figure operanti per conto di un’impresa, con specifico riguardo alle seguenti tipologie di lavoro:

1. incaricato alla vendita diretta a domicilio, ex D. Lgs. n. 173/2005, senza vincolo di subordinazione e con esclusione di rapporto di agenzia;
2. consulenza professionale presso la classe medica ed i farmacisti, in forza di un contratto di collaborazione ex art. 2222 c.c. con impresa che commercia all’ingrosso specialità medicinali;

In proposito si rappresenta, in via preliminare, che lo scrivente non può esprimersi in merito a casi specifici riguardanti singoli casi che potrebbero essere materia di ricorso a questo Ministero ai sensi dell’ art. 16 della legge in oggetto.

Peraltro, si ribadisce quanto già fatto presente altre volte per analoghe richieste, circa il fatto che la valutazione dei requisiti professionali abilitanti all’esercizio delle attività relative agli ausiliari del commercio rientra nella specifica competenza delle Camere di commercio in quanto direttamente responsabili del procedimento, ex lege n. 241/1990.

Stante quanto sopra rappresentato, e venendo quindi al quesito prospettato, il parere che si rappresenta - in linea del tutto generale - è che nel primo caso la tipologia di lavoro di *incaricato alla vendita diretta a domicilio* possa considerarsi abilitante all’esercizio dell’attività agenziale di cui trattasi, in quanto assimilabile a quella prevista dalla legge di “viaggiatore piazzista”; naturalmente nella favorevole assimilazione dell’incarico a tempo indeterminato ad un rapporto di concreta dipendenza dall’impresa.



Nel secondo caso, invece, la tipologia di lavoro di *consulenza professionale in forza di un contratto di collaborazione* non sembra assimilabile alle mansioni di “dipendente qualificato addetto al settore vendite” dell’impresa, in quanto, come più volte ribadito, dal soggetto che la svolge esula, in via di principio, ogni forma di organizzazione del lavoro che, invece, rimane a carico del committente dato che la prestazione lavorativa effettuata dal collaboratore si inserisce, o dovrebbe inserirsi, totalmente negli atti che si riferiscono a quest’ultimo.

Con ciò fatta comunque salva un’ eventuale, specifica disamina dei contenuti della stessa, che porti ad un diverso avviso codesta Camera.

Peraltro, se il requisito abilitante viene riconosciuto ai dipendenti dell’impresa solo laddove la loro attività sia stata svolta in maniera che comprovi lo svolgimento di mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (inquadramento adeguatamente documentato nei primi due livelli contrattuali), ciò avvalorava l’orientamento sopra espresso per i semplici collaboratori (in forma di Co.Co.Co. e/o collaboratori a progetto, o altro) i quali, in linea di massima, non risulta che svolgano la loro attività con le predette modalità.

Comunque è opportuno far presente che, al di là delle indicazioni di carattere generale appena fornite sull’argomento, sono proprio le locali Camere di Commercio, nell’ambito delle loro discrezionalità, a poter valutare meglio in particolari e specifici casi se, in base alla documentazione agli atti o a quella eventualmente da richiedere agli interessati, le singole attività svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto possano comunque rientrare in qualche misura nella concezione più ampia dell’ attività di *dipendente qualificato addetto al settore vendite*.

Stante quanto sopra rappresentato si ritiene, in estrema sintesi, che la valutazione circa l’eventuale maturazione da parte di un aspirante agente e rappresentante di commercio dei requisiti previsti dall’art. 5 della legge in questione ( il corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni, oppure l’esperienza professionale almeno biennale in qualità di viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite, oppure un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche) sia, a normativa vigente, unicamente in capo ai competenti uffici camerale che, nell’ambito della loro discrezionalità, possono valutare meglio i singoli e particolari specifici casi, in base sia alla documentazione agli atti che a quella eventualmente da richiedere agli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

RC